

Brusco stop nel giudizio alle spese compensate

Un brusco arresto alla compensazione delle spese di giudizio emerge dalla bozza di decreto legislativo recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario» all'esame preliminare del consiglio dei ministri (si veda anche articolo a fianco).

L'art. 9, lett. f) della citata bozza, infatti, sottopone a profonda modifica l'art. 15 del dlgs 546/92, che attualmente disciplina la liquidazione delle spese di giudizio nel rito tributario. In primo luogo, viene tout court soppresso il secondo periodo del primo comma della citata disposizione normativa, a mente della quale la Commissione tributaria può dichiarare compensate in parte od in tutto le spese a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ossia in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o ancora nell'ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti oggetto della controversia.

D'ora innanzi, invero, come si apprende dalla bozza del decreto, la compensazione delle spese diverrà un'eccezione alla regola, che potrà sussistere solo nelle fattispecie di soccombenza reciproca (allorquando, a titolo esemplificativo, l'avviso di accertamento impugnato venga annullato solo parzialmente o in grado di appello, vengano accolti solo taluni motivi) o al verificarsi di gravi ed eccezionali ragioni che dovranno essere espressamente motivate dall'organo giudicante (tra queste ipotesi rientrano, sempre a titolo esemplificativo, la presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, la sopravvenienza di nuove leggi o di pronunce di incostituzionalità di una o più norme alla base della controversia, e via dicendo).

Negli altri casi, sarà preciso onere del giudice esprimersi sulla condanna alle spese, che comprenderanno ora, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, qualora dovuti (comma 2-ter).

Di primario rilievo, poi, la disposizione contenuta nel «rinnovato» comma 2-bis del citato art. 15, dlgs 546/92, poiché qualora dovesse risultare che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, il Collegio, su istanza di controparte, ha la facoltà di condannarla, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni. Viene normativamente introdotta dunque, anche nel rito tributario, la condanna per lite temeraria, dopo che già, a più riprese, la Giurisprudenza si era pronunciata per l'applicazione del suddetto istituto.

Nello specifico, tale principio era stato ribadito da ultimo dalle Sezioni unite che, con Ordinanza 3 giugno 2013, n. 13899, avevano sancito senza mezzi termini la piena applicabilità, al processo tributario, della richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c., sulla base del (condivisibile) principio secondo cui «nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico tra giudicati».

Una disposizione, dunque, meritevole di plauso, almeno per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, infatti, l'Amministrazione finanziaria sarà indirettamente obbligata a calibrare con precisione il proprio potere impositivo, emettendo atti accertativi fondati, poiché non avrà più la possibilità di procedere al loro ritiro in corso di giudizio – come frequentemente successo in passato – senza sopportarne le conseguenze.

In secondo luogo, l'esplicita previsione della temerarietà della lite nel rito tributario, condurrebbe a una riaffermazione del necessario prestigio della figura del giudice, che dovrebbe essere investito di questioni serie e fondate e non essere obbligato a consumare tempo e risorse per occuparsi di vertenze meramente «tattiche» o dilatorie.

Stefano Loconte e Paolo Angelillis

